

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche ma che identificano un'unica entità economica a direzione unitaria. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi:

- a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo (Unione Comunale del Chianti Fiorentino) con i corrispondenti valori delle imprese partecipate rientranti nell'area di consolidamento;
- b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle partecipate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
- c) eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo).

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione delle realtà economiche partecipate, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Il bilancio consolidato deve pertanto consentire di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato è composto, così come previsto dal principio contabile, da:

- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa e relazione sulla gestione.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

· art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

· art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

· art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

· gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

· l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

· i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO E MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO

LE PARTECIPAZIONI ” DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Le partecipazioni dirette dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino alla data del 31 dicembre 2016 erano le seguenti:

Denominazione	% partecipazione	Composizione societaria
Linea Comune Spa	2,00	Società interamente pubblica

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), Linea Comune Spa deve essere inserita nel gruppo “amministrazione pubblica” dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino. in quanto a totale partecipazione pubblica e affidatari. dirette di servizi pubblici locali.

Linea Comune fa anche parte del perimetro di consolidamento dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino.

Ai sensi del punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato si rileva che detta società non ha rilevato perdite nell’ultimo triennio. Inoltre la spesa di personale è stata la seguente:

	2014	2015	2016
Linea Comune Spa (n. 23 unità di personale)	968.644	1.010.207	1.080.144

DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico al 31/12/2016, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/7/2017;
- per quanto attiene a Linea Comune Spa sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico al 31/12/2016 approvati dall’ Assemblea in data 7 aprile 2017.

La documentazione utilizzata per la predisposizione della presente relazione e del relativo bilancio consolidato è disponibile presso l’ufficio ragioneria del Comune.

MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, l'Unione deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'ente capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

1) il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

2) il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel perimetro di consolidamento dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino sono presenti, oltre all'ente capogruppo, unicamente società partecipate con quote non rilevanti, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale in base alle percentuali di capitale detenute.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione economico patrimoniale e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

- 1) nell'attivo dello stato patrimoniale aggregato, alla voce "Partecipazioni in imprese partecipate" delle "Immobilizzazioni finanziarie", sono state eliminate voci contabili per euro 24.199 pari al valore delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto iscritto nello stato patrimoniale dell'Unione; parimenti è stata ridotta anche la voce "Fondo di dotazione" nel patrimonio netto aggregato per complessivi euro 4.000 pari alle quote di capitale sociale detenute dall'Unione nella partecipata oggetto di consolidamento; questa operazione ha generato una riserva di consolidamento pari ad euro 20.199 che viene posta a rettifica della riserva da capitale del patrimonio netto dove era stato accantonato il maggior valore derivante dalla valutazione delle partecipazioni in sede di rendiconto 2016.

- 2) dallo stato patrimoniale aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per euro 339, pari ai crediti e debiti infragruppo, come segue:

	Esercizio 2016
<i>Crediti verso clienti e utenti</i>	- 339
Totale elisioni attivo	- 339
<i>Debiti vs fornitori</i>	- 339
Totale elisioni passivo	- 339

- 3) dal conto economico aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per euro 556, pari a costi/ricavi annui derivanti da attività svolte all'interno del perimetro di consolidamento, come segue:

	Esercizio 2016
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	- 556
Totale elisioni ricavi di esercizio	- 556
<i>Prestazioni di servizi</i>	- 556
Totale elisioni costi di esercizio	- 556

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia, al netto delle quote di ammortamento. Il valore delle immobilizzazioni, ad eccezione delle immobilizzazioni in corso di realizzazione, sono stati ammortizzati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono state valutate secondo il metodo del patrimonio netto e ciò ha generato la riserva di consolidamento.

Crediti/Debiti

I crediti sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei, risconti e contributi

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale dei costi e ricavi.

Fondi rischi e oneri

Sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Imposte

Le imposte correnti sono stanziare sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale vigente applicate sui relativi imponibili.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Barberino Val d'Elsa, 04/09/2017